



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo della proposta di modifica dell'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 e degli articoli 17 e 18 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3.

Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988

Riordino delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 44

Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale, anche mediante il finanziamento di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2. Con la presente legge la Regione dispone la trasformazione della forma giuridica delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, al fine di garantire l'obiettivo di una efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.
3. Le IPAB che dimostrano la capacità finanziaria per poter proseguire nell'attuazione degli scopi statutari, possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.
4. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi alla persona e alla comunità sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti, secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ai contenuti ed agli obiettivi della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.
5. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 4 le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ed infraregionale". L'accertamento avviene su richiesta dell'istituzione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. La trasformazione in azienda pubblica è esclusa:
 - a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
 - b) nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
 - c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non sussista interesse alla modifica delle stesse.
7. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 5, è consentita la ripresa dell'attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico qualora, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, venga presentato alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale; qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001.
8. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.
- 8 bis. Le Ipab che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi sociosanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti all'Azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale hanno la sede legale.
9. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo dei servizi sociali e sociosanitari partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e sanitari secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione regionale e locale.
10. Per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari, si fa rinvio al regolamento di attuazione della presente legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n.3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 17

Estinzione

1. L'IPAB è estinta quando non ha i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione e non provvede alla fusione con altra IPAB o ente di diritto privato entro i termini stabiliti. Sono, altresì, estinte le IPAB inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale, né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di tre mesi dall'approvazione del presente regolamento; in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005, sono comunque estinte le IPAB che non sono più in grado di funzionare o che hanno espresso la volontà di non sussistere.
2. L'IPAB è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005 e secondo direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale. Il comune subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB estinte.
- 2 bis. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Ipab estinte che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi sociosanitari sono assegnate all'Azienda sanitaria locale sul cui ambito territoriale ha sede legale l'Ipab, in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 8 bis della legge regionale n. 23 del 2005 e secondo direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale. L'Azienda sanitaria locale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Ipab estinte.
3. I beni mantengono la medesima destinazione delle Ipab estinte ed i Comuni e le Aziende Sanitarie sono tenuti ad operare nel rispetto delle previsioni degli articoli 14 e 15.

Art. 18

Personale

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2001, la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in aziende, così come la fusione, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

personale che, alla data di adozione degli atti, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino; eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

2. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso l'Ipab estinta è assegnato al Comune o all'Azienda sanitaria al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'Ipab. Il Comune o l'Azienda Sanitaria subentrano nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso le Ipab di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.